

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 2 marzo 2020, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dr.ssa Debora Postiglione della Divisione VI della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali, si è tenuto un incontro per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo, avviata dalla ALPITEL Spa in data 11 dicembre 2019.

Hanno partecipato:

- ALPITEL Spa rappresentata dal Dott. Marco Neri;
- ASSISTAL rappresentata dal Dott. Antonio Pozzoli;
- FIM CISL nazionale in persona dei Sig.ri Ferdinando Uliano e Fabio Bernardini;
- FIOM CGIL nazionale in persona del Sig. Pietro Locatelli.

PREMESSO CHE

1. ALPITEL Spa, con lettera dell'11 dicembre 2019 (che qui si intende integralmente richiamata), ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, dichiarando un esubero pari a n. 100 unità.
2. Con successiva lettera datata 24 gennaio 2020 - prot. n. 1839 del 30/01/2020 - la Società, per il tramite di Assistal, ha comunicato la conclusione della fase sindacale in assenza di accordo tra le Parti e, pertanto, le stesse sono state convocate in data 11 e 26 febbraio 2020 e, da ultimo, in data odierna.
3. Nel corso della presente riunione la Società ha dichiarato quanto segue:
 - ALPITEL Spa, con sede legale in Nucetto (CN), opera nel settore delle Telecomunicazioni; in particolare, la Società opera da oltre 60 anni nella progettazione, sviluppo, realizzazione ed installazione con collaudo di reti di telecomunicazione e sistemi che integrano tecnologie diverse (fonia, dati e video);
 - ad oggi la Società, oltre ad occuparsi dell'installazione di infrastrutture di rete, si configura anche come *system integrator* (progettazione, realizzazione e supporto sistemico su architetture complesse); in aggiunta, vi sono le funzioni di "Corporate" per l'espletamento delle attività di amministrazione, finanza e controllo, i Servizi Generali, il Marketing & Sales;
 - la Società, inquadrata nel settore industria, occupa attualmente n. 632 lavoratori a cui applica sia il CCNL Metalmeccanici per il personale con qualifica di Operaio, Impiegato e Quadro sia il CCNL Dirigenti Industria per il personale con qualifica di Dirigente;
 - Alpitel sta affrontando una grave crisi di mercato, aggravatasi nel corso del 2019;
 - è in un contesto di grave crisi economica e finanziaria che si deve quindi contestualizzare l'intervento di PSC che, pur nella consapevolezza dell'estrema gravità della situazione che poneva e pone in dubbio la stessa continuità aziendale di Alpitel, in poche settimane ha finalizzato un'operazione di acquisto e ricapitalizzazione della Società, al fine di porre in essere un vero e proprio intervento di salvataggio;
 - l'avvio della procedura di licenziamento collettivo in corso si inquadra nel novero delle necessarie azioni volte a recuperare competitività sul mercato, la quale non può prescindere da una rimodulazione delle competenze all'interno dell'Azienda. È infatti necessario ridurre il numero delle risorse indirette adibite a funzioni corporate o comunque di mero supporto all'operatività, per poter incrementare il numero delle risorse da assegnare ad attività operative che possano generare

ricavi e marginalità: ciò in modo almeno sufficiente a coprire quei costi generali che oggi non si ripagano e mettono in dubbio la continuità aziendale.

4. Nelle more delle consultazioni sindacali di cui alla procedura ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, la Società ha concordato con le OO.SS. la risoluzione del rapporto di lavoro di un numero massimo di 80 risorse dichiarate in esubero, con conseguente riduzione proporzionale del perimetro di intervento. Le Parti hanno concordato, altresì, il ricorso al contratto di solidarietà, come di seguito precisato.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Procedura di licenziamento collettivo.

1. Le Parti concordano di concludere la presente procedura di licenziamento collettivo con accordo riguardante un numero massimo di 80 lavoratori, secondo la distribuzione territoriale di cui all'allegato A.
2. Le Parti concordano, altresì, che l'individuazione dei lavoratori da licenziare, nell'ambito dei profili professionali dichiarati in esubero dalla Società nelle unità operative interessate, avverrà sulla base dei criteri di scelta di seguito indicati, in deroga ai criteri di legge di cui all'art. 5 della legge n. 223/91:
 - non opposizione al licenziamento;
 - coloro i quali, nel periodo di ammortizzatori sociali, CDS e NASPI, hanno maturato o matureranno i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia, escluso "quota cento", come certificato da specifico estratto ECO CERT;
 - coloro i quali dichiareranno di non opporsi al licenziamento, anche per il pensionamento tramite "quota cento".
3. Le risoluzioni del rapporto di lavoro potranno essere intimare dall'Azienda con decorrenza dal 9 marzo 2020 fino all'8 marzo 2022, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 236/93 e, pertanto, in deroga ai termini previsti ex lege n. 223/91.

Contratto di solidarietà.

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti concordano sulla gestione delle eccedenze mediante il ricorso al Contratto di Solidarietà di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) e comma 5, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ed agli artt. 3 e 4 del decreto ministeriale n. 94033/2016, come di seguito precisato.
3. Il trattamento sarà richiesto per la durata di 24 mesi, a decorrere dal 09/03/2020 fino al 08/03/2022.
4. Al contratto di solidarietà accederanno un numero massimo di 219 lavoratori, come da elenco nominativo che si allega al presente accordo e ne forma parte integrante dello stesso.
5. Le Parti concordano che la riduzione dell'orario di lavoro sarà articolata su base mensile e comporterà una riduzione media dell'orario di lavoro non superiore al 60%, conformemente alla normativa citata. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sarà superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo del contratto di solidarietà.
6. L'Azienda anticiperà il trattamento d'integrazione salariale alle normali scadenze di paga.

7. Le Parti concordano di incontrarsi in sede aziendale, con cadenza di norma trimestrale ovvero su richiesta di una delle Parti stesse, al fine di verificare la gestione del contratto di solidarietà e l'evoluzione della situazione aziendale.

Riconversione e riqualificazione professionale

1. A fronte della necessità aziendale di sviluppare ulteriormente le aree non impattate dalla CDS, le Parti convengono sulla possibilità di realizzare percorsi di riconversione e riqualificazione professionale, anche per il tramite di progetti di formazione condivisi con le Regioni interessate dai siti a maggior impatto occupazionale.
2. A tal proposito Alpitel, entro 60 giorni dalla definizione della presente intesa, in apposito incontro da realizzarsi a livello di coordinamento nazionale, illustrerà i possibili ambiti di sviluppo ed i relativi fabbisogni professionali che saranno successivamente portati a conoscenza dei dipendenti potenzialmente interessati.
3. Qualora il fabbisogno professionale evidenziato dall'Azienda dovesse incontrare la disponibilità e la fattibilità del personale collocato in CDS, le OO.SS. si attiveranno presso le Regioni al fine di condividere la realizzazione dei percorsi formativi più idonei alla realizzazione della riconversione e riqualificazione professionale.
4. L'Azienda, inoltre, si impegna a verificare in sede territoriale la composizione degli organici in funzione dei carichi di lavoro, privilegiando la proroga/stabilizzazione dei contratti a tempo determinato del personale operativo diretto.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente verbale, si danno atto di aver raggiunto l'accordo per l'attivazione del contratto di solidarietà di tipo difensivo di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 ed agli artt. 3 e 4 del decreto ministeriale n. 94033/2016.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto della volontà delle Parti di addivenire alla stipula del contratto di solidarietà difensivo, dichiara esperita con esito positivo la procedura di esame congiunto di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015.

Questa Divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Divisione IV della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, per l'espletamento delle fasi istruttoria e decisoria di sua competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

ALPITEL SPA

ASSISTAL


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI



OO.SS.
